

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (72)1116

Vol. 1972/0141

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(72) 1116 def.

Bruxelles, 20 settembre 1972

RACCOMANDAZIONE DI DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione di un Accordo tra la Comunità Economica Europea
e l'ente soccorso e lavori delle Nazioni Unite per i profughi della Palestina
sulla fornitura di zucchero bianco a titolo di aiuto alimentare

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

RACCOMANDAZIONE DI
DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione di un Accordo tra
la Comunità Economica Europea e
l'ente soccorso e lavori delle nazioni unite per i
profughi della Palestina sulla fornitura di zucchero
bianco a titolo di aiuto alimentare

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea
in particolare gli articoli 113, 114 e 228,

Vista la raccomandazione della Commissione,

./.

Considerando che l'ente soccorso e lavori delle nazioni Unite per i profughi della Palestina ha comunicato i suoi bisogni di zucchero destinati ai profughi palestinesi e che di convenienza risulta necessario mettere a sua disposizione una quantità de 4.000 tonnellate di questo prodotto.

DECIDE :

Articolo 1

E' concluso, a nome della Comunità Economica Europea, un Accordo tra la Comunità Economica Europea e l'ente soccorso e lavori delle nazioni unite per i profughi della Palestina per la fornitura di zucchero bianco a titolo di aiuto alimentare, il cui testo è allegato alla presente decisione,

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'Accordo e a conferire loro i poteri necessari al fine di vincolare la Comunità.

Fatto à Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente

ACCORDO

TRA

LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

E

L'ENTE SOCCORSO E LAVORI DELLE NAZIONI UNITE

PER I

PROFUGHI DELLA PALESTINA PER LA FORNITURA DI ZUCCHERO BIANCO

A TITOLO DI AIUTO ALIMENTARE

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

da una parte,

L'ENTE SOCCORSO E LAVORI DELLE NAZIONI UNITE PER I PROFUGHI DELLA
PALESTINA,

dall'altra,

HANNO DECISO di concludere il presente accordo e a tal fine hanno designato
come loro rappresentanti :

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

L'ENTE SOCCORSO E LAVORI DELLE NAZIONI UNITE PER I PROFUGHI DELLA
PALESTINA,

I QUALI HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO :

ARTICOLO I

La Comunità economica europea fornisce, a titolo di dono, un quantitativo di 4.000 t di zucchero bianco all'Ente Soccorso e Lavori delle Nazioni Unite, di seguito denominato "organismo beneficiario".

ARTICOLO II

Le consegne sono effettuate cif porto di sbarco libanese, o cif porti di sbarco israeliani, in sacchi nuovi di iuta di un peso netto di 50 kg.

ARTICOLO III

Gli obblighi e le responsabilità della Comunità economica europea e dello organismo beneficiario in merito soprattutto alla consegna ed alla presa a carico, sono definiti nell'allegato che forma parte integrante del presente accordo.

ARTICOLO IV

L'organismo beneficiario s'impegna ad emanare tutte le disposizioni necessarie per il trasporto dello zucchero dai porti di sbarco ai luoghi di destinazione.

ARTICOLO V

L'organismo beneficiario s'impegna ad impiegare per il consumo ed a distribuire gratuitamente ai profughi palestinesi lo zucchero ricevuto a titolo di aiuto.

ARTICOLO VI

La Comunità economica europea accorda all'organismo beneficiario un contributo destinato a coprire le spese sostenute da detto organismo per le operazioni di cui agli articoli IV e V. Tale contributo ammonta a 11,78 uc alla tonnellata di prodotto consegnato.

Essa s'impegna a versare tale contributo subito dopo che la Commissione ha ricevuto le relazioni di cui all'articolo VII primo trattino.

ARTICOLO VII

L'organismo beneficiario s'impegna ad informare la Comunità economica europea delle condizioni di esecuzione del presente accordo. A tale scopo esso comunica alla Commissione delle Comunità Europee quanto segue :

- non oltre 30 giorni dopo lo scarico, relazioni che precisino le date di arrivo delle navi nei porti di destinazione, i quantitativi e lo stato dei prodotti scaricati e le date in cui le operazioni di scarico sono state ultimate;
- ogni mese sino all'utilizzazione completa dei quantitativi ricevuti, uno stato della distribuzione indicante il numero dei beneficiari, i quantitativi distribuiti, i luoghi, il ritmo e il modo di detta distribuzione.

ARTICOLO VIII

A richiesta di una delle parti contraenti, queste si consultano su tutti i problemi riguardanti l'applicazione del presente accordo.

ARTICOLO IX

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua tedesca, francese, italiana ed olandese, ciascuno di questi testi facente ugualmente fede.

ALLEGATO

Clausole relative alla messa a disposizione dello zucchero bianco nei porti di sbarco

Per la buona esecuzione dell'accordo, in particolare dell'articolo II, le parti contraenti convengono le seguenti disposizioni :

Articolo 1

La consegna ha luogo nel momento in cui la merce ha effettivamente superato il parapetto della nave nel porto di sbarco.

Articolo 2

I rischi sono trasferiti dalla Comunità economica europea all'organismo beneficiario nel momento in cui la merce ha effettivamente superato il parapetto della nave nel porto di sbarco.

Articolo 3

La Comunità economica europea deve mettere a disposizione dell'organismo beneficiario e designarle, in tempo utile, le navi che dovranno trasportare la merce, i porti di sbarco e i dati di messa a disposizione nei detti porti.

La Comunità economica europea designa, la nave almeno sette giorni liberi prima della presunta data dell'arrivo in porto. La Comunità economica europea è responsabile delle conseguenze che possono risultare da una ritardata designazione della nave.

La Comunità economica europea inserisce nel contratto di noleggio l'obbligo per il capitano d'informare l'organismo beneficiario, con almeno settantadue ore di anticipo, della probabile data di arrivo in porto della nave.

Articolo 4

Il diritto di tolleranza all'imbarco dei quantitativi che saranno indicati in conformità dell'articolo I dell'accordo è del 5 %, senza però che possa essere superato il quantitativo totale di 4.000 t.

Articolo 5

Non appena la merce è a bordo della nave, la Comunità economica europea notifica senza indugio all'organismo beneficiario la data d'imbarco, la quantità e la qualità della merce caricata, accertate al momento dell'imbarco e indicate nella polizza di carico della nave, nonché il porto di sbarco.

Articolo 6

Le spese successive alla consegna della merce, cioè a partire dal momento in cui essa avrà effettivamente superato il parapetto della nave nel porto di sbarco sono a carico dell'organismo beneficiario senza pregiudizio delle disposizioni del articolo VI dell'accordo.

Articolo 7

Le parti contraenti si riservano il diritto di designare uno o più mandatarî per l'esecuzione dell'accordo.

Per ogni evenienza l'organismo beneficiario designa un rappresentante in ciascun porto di sbarco.